



COMUNE DI RAGALNA
(Provincia di Catania)

**REGOLAMENTO PER LE VIDEORIPRESE E
LE TRASMISSIONI DELLE SEDUTE
PUBBLICHE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

DEFINITIVO

Approvato con delibera C.C. n. 14 del 18.02.2013

Indice

Art. 1 Finalità

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Informazione sull'esistenza di telecamere

Art. 4 Autorizzazioni

Art. 5 Limiti alle riprese televisive

Art. 6 Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 7 Interviste

Art. 8 Rispetto della privacy

Art. 9 Registrazione dell'operatore

Art. 10 Norma di rinvio

Art. 11 Entrata in vigore

ART. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni pubbliche di Consiglio Comunale, che saranno effettuate direttamente o da soggetto preventivamente autorizzato.
2. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenze con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo statuto e con i relativi regolamenti comunali.

ART. 2

(Funzioni)

1. Il Comune di Ragalna, in attuazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa e degli artt. 2, 12, 19, 42 e 59 del vigente Statuto Comunale, attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico - amministrativa dell'Ente.
2. A tale fine il sito internet istituzionale dovrà essere predisposto per la trasmissione in diretta e in differita delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale.

ART. 3

(Informazione sull'esistenza di telecamere)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, autorizza riprese e trasmissioni televisive e sul web, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare siano affissi specifici cartelli.

ART. 4

(Autorizzazioni)

1. La ripresa delle adunanze, per mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, l'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di video ripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature deve essere autorizzata, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali, dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:
 - Modalità delle riprese;
 - Finalità perseguite;
 - Modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta);
 - Soggetto responsabile della trattazione e diffusione dei dati.
3. L'autorizzazione o il diniego è deciso dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo e sarà comunicata al richiedente entro otto giorni dalla data di richiesta e dovrà riportare la relativa motivazione in entrambi i casi.
4. L'autorizzazione fornita avrà validità annuale e, comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. , restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità per le eventuali violazioni delle norme richiamate.
5. È tassativamente vietata ogni attività non autorizzata di registrazione, sotto forma di audio e video.

ART.5

(Limiti alle riprese televisive)

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i., per tutelare e assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, nel corso delle sedute segrete, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, dati personali, la vita e le abitudini sessuali.
2. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a

rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale.

3. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.

ART.6

(Limiti di trasmissione e commercializzazione)

1. La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e sul web.
2. Durante la trasmissione in diretta sono tassativamente vietate le interruzioni per qualsiasi motivo, se non nei momenti di eventuale pausa del Consiglio.
3. Non sono escluse, nel succedersi degli eventi, brevi notazioni informative del cronista, compatibilmente con i caratteri della ripresa in diretta.
4. Giudizi e valutazioni sul dibattito consiliare, nello svolgimento della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica, garantiti dall'art. 21 Cost., troveranno la loro sede naturale nei programmi di commento e di approfondimento.
5. Devono essere osservate le seguenti modalità:
 - netta separazione fra trasmissione della seduta e messaggi pubblicitari; i messaggi pubblicitari, gli scritti e le immagini attinenti ad eventuali sponsor non possono sovrapporsi alla ripresa del consiglio, ma devono essere trasmessi all'inizio o alla fine della medesima;
 - non possono essere trasmessi, durante la ripresa del consiglio, spot di propaganda politica, immagini, simboli e slogan, riconducibili ad organizzazioni politiche o sindacali;
 - in caso di trasmissione parziale del consiglio, deve essere garantita la completezza e l'imparzialità dell'informazione, mediante la proposizione di tutte le posizioni emerse nel dibattito.
6. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato, il quale ha l'obbligo di fornire gratuitamente al Comune un DVD od altro supporto contenente la completa registrazione di ogni seduta consiliare.
7. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini, non sarà più ammesso ad effettuare le riprese e

decadrà dal relativo diritto su comunicazione del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

8. Copia integrale della registrazione sarà disponibile presso la segreteria comunale e verrà inserita nell'archivio on line delle sedute del Consiglio Comunale, all'interno del sito internet istituzionale dell'Ente.

ART. 7

(Interviste)

1. Gli Amministratori e i Consiglieri comunali potranno concedere interviste, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute, esclusivamente all'esterno della sala consiliare.

ART.8

(Rispetto della privacy)

1. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i., ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari, in questo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, con ripresa della sola targhetta.
2. È fatto esplicito divieto nelle sedute di fare interventi sullo stato di salute e su altri dati personali definiti sensibili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.
3. I soggetti autorizzati alle riprese televisive dovranno procedere alle stesse avendo cura di non inquadrare il pubblico che assiste alle sedute. Non potranno altresì in nessun caso inquadrare consiglieri in situazioni che possano ledere la loro privacy.
4. In ogni caso al Presidente del Consiglio è riconosciuta la facoltà, sospesa la seduta e sentiti i Capi Gruppo, di sospendere temporaneamente l'autorizzazione alle riprese televisive per gravi e comprovati motivi di sicurezza o violazione di norme previste dai regolamenti consiliari.

ART. 9

(Registrazione dell'operatore)

1. L'operatore delle riprese deve essere persona regolarmente autorizzata, al fine di cautelare ulteriormente i Consiglieri Comunali riguardo alle norme sulla privacy.

ART.10

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della relativa delibera consiliare di approvazione.